

Repertorio Numero 146142

Raccolta Numero 23492

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di gennaio, in Alessandria, presso la sede della società "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.", via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, in una sala al piano terzo.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **FILIPPI Paolo**, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, domiciliato per la carica in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.", con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02273890067, numero R.E.A. AL-241303, capitale sociale euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della citata società.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:


a) sono presenti, in proprio e/o per deleghe che resteranno agli atti sociali, i seguenti azionisti:

- "**AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**", con sede in Genova, via della Mercanzia 2, codice fiscale 00807480108, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), in persona dell'Avvocato **Antonino Andronico**, nato a Ramacca il 23 luglio 1948, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- società "**FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.**", con sede in Torino, Corso Guglielmo Marconi 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09665690013, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), in persona del dottor **Roberto Serra**, nato a Torino il 09 maggio 1954, munito di regolare delega che resterà agli atti

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 04/02/2013
N. 579
SERIE 1T



sociali;

- **"FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA"**, con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale 02019440060, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), in persona dell'Avvocato **Antonino Andronico**, sopra generalizzato, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- **"PROVINCIA DI ALESSANDRIA"**, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale 80003870062, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero), in persona del Presidente e legale rappresentante **Paolo Filippi**, sopra generalizzato;

- **"AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA"**, con sede in Savona, via Gramsci 14, codice fiscale 00110840097, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), in persona del Dottor **Roberto Visintin**, nato a Varese il 29 gennaio 1960, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- società **"FS LOGISTICA - S.P.A."**, società per azioni con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), in persona del Dottor **Rosario Cosenza**, nato a Palermo il 23 marzo 1974, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali, collegato in audioconferenza da Roma, come consentito dall'articolo 8 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **"PROVINCIA DI SAVONA"**, con sede in Savona, via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero), in persona della Dottoressa **Barbara Crosa**, nata a Savona il 27 aprile 1965, munita di regolare delega che resterà agli atti sociali;

mentre risulta assente il seguente azionista:

- **"COMUNE DI GENOVA"**, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, titolare di numero 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo

di euro 5.600,00 (cinquemilaseicento virgola zero zero);

e pertanto risultano presenti o rappresentati numero sette azionisti portatori complessivamente di numero 290.000,00 (duecentonovantamila virgola zero zero) azioni su complessive numero 300.000 (trecentomila) azioni rappresentanti il 96,67% (novantasei virgola sessantasette per cento) del capitale sociale;

b) del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- **FILIPPI Paolo**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **GROFF Massimo**, nato a Torino il 19 novembre 1970, Consigliere di Amministrazione;

mentre risultano assenti i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

- **MERLO Luigi**, nato a La Spezia il giorno 31 marzo 1965, Consigliere di Amministrazione;

- **CAPPATO Alberto**, nato a Genova il 04 maggio 1971, Consigliere di Amministrazione;

- **CANAVESE Cristoforo**, nato a Savona il 10 febbraio 1949, Consigliere di Amministrazione;

- **GALLONI Gilberto**, nato a Bologna il giorno 04 settembre 1942, Consigliere di Amministrazione;

c) del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- **TREVES Nicola**, nato a Torino il 06 dicembre 1958, Presidente del Collegio Sindacale;

- **DE ANGELIS Lorenzo**, nato a Genova il 12 maggio 1950, Sindaco Effettivo;

mentre risulta assente il signor:


- **CARENA Alessandro**, nato a Genova il 26 agosto 1947, Sindaco Effettivo;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi di legge e di statuto mediante avviso inviato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli azionisti, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci Effettivi in data 10 gennaio 2013 contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per il collegamento in audioconferenza in quanto sono stati rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare, come il Presidente attesta:

- sono presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

- è consentito al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione e di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti mediante conoscenza personale e avvenuta ricezione dei documenti d'identità via fax o



posta elettronica;

- il Presidente è in grado di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- il collegamento audio utilizzato è effettivo e continuo, consente ai soggetti dislocati altrove una piena partecipazione e garantisce a tutti gli intervenuti un'adeguata interazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e quindi idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Ordine del giorno

1. Proposta di trasformazione della Società in s.r.l. Deliberazioni relative; conseguente modificazione dell'intero Statuto sociale;
2. Altri eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
3. Proposta di eventuale scioglimento e messa in liquidazione della Società; eventuale nomina del Liquidatore e determinazione dei poteri. Altre deliberazioni relative."

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno illustrando all'assemblea le ragioni di opportunità e convenienza che consigliano di procedere alla trasformazione della società dalla attuale forma giuridica di società per azioni alla nuova forma di società a responsabilità limitata, mantenendo immutati la sede, l'oggetto sociale, la durata al 31 dicembre 2070 e modificando invece la denominazione sociale da "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A." a "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."

A tal proposito il Presidente presenta il testo dello statuto sociale che regolerà la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata, quale statuto è stato previamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2012 e successivamente inviato per conoscenza a tutti gli azionisti.

Il Presidente precisa che gli azionisti che non concorreranno alla deliberazione proposta riguardante la trasformazione della società e dunque gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti, avranno il diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2013 ha provveduto a predisporre la valutazione del patrimonio sociale alla data del 27 dicembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-ter comma se-

condo del codice civile e che il Collegio Sindacale ha espresso parere di congruità del valore del patrimonio netto della società al fine della liquidazione delle azioni per gli azionisti eventualmente esercitanti il diritto di recesso.

Il Presidente attesta, in proposito, che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, per il caso in cui il diritto di recesso venga esercitato, è rimasta depositata presso la sede sociale, unitamente alla relativa documentazione, nei quindici giorni precedenti la presente assemblea, a disposizione degli azionisti che avessero voluto averne conoscenza ai sensi dell'articolo 2437-ter comma quinto del codice civile.

Il Presidente conclude l'esposizione proponendo all'assemblea di procedere alla trasformazione della società dalla attuale forma giuridica di società per azioni alla nuova forma di società a responsabilità limitata nonché all'approvazione del relativo statuto.

Il Presidente del Collegio Sindacale dottor Nicola Treves, a nome del Collegio Sindacale stesso, dichiara di non avere osservazioni in merito.

Il Presidente, infine, ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, il quorum deliberativo occorrente per l'adozione della proposta di deliberazione posta in votazione, è pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Prende quindi la parola il socio PROVINCIA DI SAVONA come sopra rappresentato il quale presenta nota scritta da conservarsi agli atti della società ove formula richiesta di rivedere le fonti di finanziamento della società al fine dell'attuazione dell'oggetto sociale e preannuncia la propria astensione su tutti i punti all'ordine del giorno anche in considerazione del fatto che i competenti organi della PROVINCIA DI SAVONA non hanno ancora potuto deliberare in merito.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare nel merito.


L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti ad eccezione del socio PROVINCIA DI SAVONA che si astiene, e quindi con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il novanta per cento del capitale sociale con voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di trasformare la società dall'attuale sua forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione di **"RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."**;

2) di riconoscere che il capitale della società di euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) sarà diviso in quote attribuite ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute;

3) di approvare il nuovo testo di statuto sociale che rego-



lerà la società nella nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata, quale statuto, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti, con il mio consenso;

4) di conferire all'organo amministrativo, e per esso al suo Presidente, i più ampi poteri per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al ritiro e annullamento delle azioni, sostituite da quote di complessivo corrispondente valore;

5) di confermare l'attuale organo amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti nelle persone dei signori:

- **FILIPPI Paolo**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **MERLO Luigi**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **GROFF Massimo**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **CAPPATO Alberto**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **CANAVESE Cristoforo**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **GALLONI Gilberto**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

l'organo amministrativo come sopra nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale mandato;

6) di confermare l'attuale Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- **TREVES Nicola**, sopra generalizzato, Presidente del Collegio Sindacale;

- **DE ANGELIS Lorenzo**, sopra generalizzato, Sindaco Effettivo;

- **CARENA Alessandro**, sopra generalizzato, Sindaco Effettivo;

- **MORO Vittorio**, nato a Tortona il 02 giugno 1944, Sindaco Supplente;

- **CIVARDI Maurizio**, nato a Genova il 30 luglio 1959, Sindaco Supplente;

il Collegio Sindacale come sopra confermato resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale mandato;

7) di confermare il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale nella misura già fissata in sede di nomina;

8) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A", il controllo sulla gestione ex articolo 2403 del codice civile e la revisione legale dei conti sulla società ex articolo 2409-bis del codice civile continueranno ad essere esercitati dal Collegio Sindacale i cui componenti tutti sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente dichiara che la società qui trasformata non è

proprietaria di beni immobili nè di beni mobili registrati.

Il Presidente dichiara che, in conseguenza della trasformazione di cui al presente atto, la società "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L." è titolare di tutti i beni di qualsiasi natura della società per azioni con tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative e di qualsiasi natura e specie, dei beni iscritti nei pubblici registri, dei contratti e comunque di ogni entità mobiliare di spettanza della predetta società per azioni che debbono pertanto volturarsi in capo alla società a responsabilità limitata, ritenendosi fin d'ora autorizzati tutti gli enti, le amministrazioni, gli uffici interessati sia pubblici che privati ad effettuare le volture e le annotazioni necessarie con il più ampio esonero da ogni responsabilità al riguardo.

Il Presidente prosegue l'esposizione passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno e a tal proposito richiama le risultanze della situazione patrimoniale della società alla data del 27 dicembre 2012, che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.


Il Presidente informa l'assemblea che dalle risultanze della citata situazione patrimoniale emerge, tra l'altro, quanto segue:

- capitale sociale: euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero);
- riserva legale: euro 92,00 (novantadue virgola zero zero);
- altre riserve: euro 14.051,00 (quattordicimilacinquantuno virgola zero zero);
- perdite al 27 dicembre 2012: euro 118.864,00 (centodiciottomilaottocentosessantaquattro virgola zero zero).

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a redigere, ai sensi dell'art.2446 comma primo del codice civile, la relazione sulla situazione patrimoniale della società alla data del 27 dicembre 2012 con le osservazioni del Collegio Sindacale, dato atto che detta relazione con le osservazioni del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art.2446 comma primo del codice civile, è stata depositata nella sede della società negli otto giorni precedenti l'assemblea.

Detta relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale riuniti in unico fascicolo, firmati dal comparente e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, dà atto ed attesta che, tra la data di riferimento della rela-



zione e la data odierna, non sono avvenuti fatti di rilievo che hanno variato sostanzialmente le risultanze del bilancio di esercizio e della relazione assunti a base per la determinazione delle perdite da ripianare.

Il Presidente prosegue l'esposizione informando l'assemblea che le perdite risultanti dalla suddetta situazione patrimoniale al 27 dicembre 2012 determinano il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 2447 del codice civile e pertanto occorre adottare gli opportuni provvedimenti previsti dall'articolo 2447 del codice civile.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di procedere al ripianamento delle perdite medesime come segue:

- quanto ad euro 92,00 (novantadue virgola zero zero) mediante integrale utilizzo della riserva legale;
- quanto ad euro 14.051,00 (quattordicimilacinquantuno virgola zero zero) mediante integrale utilizzo delle altre riserve;
- quanto ai restanti euro 104.721,00 (centoquattromilasettecentoventuno virgola zero zero) mediante riduzione del capitale sociale di euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero) e così dagli attuali euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) ad euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) destinando il predetto importo come segue:
 - * euro 104.721,00 (centoquattromilasettecentoventuno virgola zero zero) a copertura delle citate perdite al 27 dicembre 2012;

- * euro 279,00 (duecentosettantanove virgola zero zero) con funzione di arrotondamento, alla riserva legale.

Il Presidente, infine, dà atto della legale eseguibilità delle operazioni sopra illustrate.

Il Presidente del Collegio Sindacale Nicola Treves, sopra generalizzato, dichiara di non avere osservazioni in merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti ad eccezione del socio PROVINCIA DI SAVONA che si astiene, e quindi con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il novanta per cento del capitale sociale con voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di ripianare le perdite di euro 118.864,00 (centodiciottomilaottocentosessantaquattro virgola zero zero) risultanti dalla situazione patrimoniale della società al 27 dicembre 2012 come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "B" come segue:

- quanto ad euro 92,00 (novantadue virgola zero zero) mediante integrale utilizzo della riserva legale;
- quanto ad euro 14.051,00 (quattordicimilacinquantuno virgola zero zero) mediante integrale utilizzo delle altre riserve;
- quanto ai restanti euro 104.721,00 (centoquattromilasettecentoventuno virgola zero zero) mediante riduzione del capitale sociale di euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero)

zero) e così dagli attuali euro 168.000,00 (centosessantotto-
mila virgola zero zero) ad euro 63.000,00 (sessantatremila
virgola zero zero) destinando il predetto importo come segue:

* euro 104.721,00 (centoquattromilasettecentoventuno virgola
zero zero) a copertura delle citate perdite al 27 dicembre
2012;

* euro 279,00 (duecentosettantanove virgola zero zero) con
funzione di arrotondamento, alla riserva legale;

2) di modificare l'articolo 6 comma primo dello statuto so-
ciale nel nuovo testo che recita:

Articolo 6 comma primo:

"Il capitale sociale è di Euro 63.000,00 (sessantatremila
virgola zero zero) diviso in quote à sensi di legge."


Fermi ed invariati i restanti commi dell'articolo 6 ed i re-
stanti articoli dello statuto sociale che, aggiornato della
modifica di cui sopra, previa sottoscrizione del comparente e
di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
"D", omissane la lettura per espressa e concorde dispensa ri-
cevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assem-
blea, con il mio consenso.

Stante quanto sopra il capitale sociale come sopra ridotto ad
euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) risulta
interamente versato ed esistente e ripartito tra i soci come
segue:

- "AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA", euro 18.375,00 (diciottomi-
latrecentosettantacinque virgola zero zero);
- "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.", euro 18.375,00 (di-
ciottomilatrecentosettantacinque virgola zero zero);
- "FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL
NORD-OVEST D'ITALIA", euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocin-
quanta virgola zero zero);
- "PROVINCIA DI ALESSANDRIA", euro 4.200,00 (quattromiladue-
cento virgola zero zero);
- "AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA", euro 5.250,00 (cinquemila-
duecentocinquanta virgola zero zero);
- "PROVINCIA DI SAVONA", euro 4.200,00 (quattromiladuecento
virgola zero zero);
- "COMUNE DI GENOVA", euro 2.100,00 (duemilacento virgola ze-
ro zero);
- "FS LOGISTICA - S.P.A.", euro 5.250,00 (cinquemiladuecento-
cinquanta virgola zero zero).

Il Presidente, propone all'assemblea di non procedere alla
trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, stante
l'avvenuto ripianamento delle perdite e le risultanze di
quanto sopra deliberato.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto
favorevole di tutti gli azionisti presenti ad eccezione dei
soci PROVINCIA DI SAVONA e FS LOGISTICA S.P.A. che si asten-
gono, e quindi con il voto favorevole di tanti soci rappre-
sentanti il 81,6% (ottantuno virgola sei periodico per cento)



del capitale sociale con voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e quindi di non procedere alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta.

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali che si presumono in euro quattromilacinquecento virgola zero zero sono a carico della società.

Il comparente e tutti gli intervenuti all'assemblea, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, udito da tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive, alle ore undici e minuti cinquanta.

Consta questo atto di dieci fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su diciannove facciate e quanto sin qui della ventesima.

F.to all'originale:

PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio

Allegato "A" al n.23492 di raccolta

"RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."


DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."

Articolo 2

L'attività della Società, che ne costituisce l'oggetto sociale, è mirata allo studio, alla promozione, alla realizzazione e alla gestione del Retroporto di Alessandria, anche in funzione di terminalizzazione retroportuale in collegamento con i Porti liguri, destinato a ricevere l'allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di sviluppare e curare, direttamente o indirettamente, iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché le infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento, alimentato anche da servizi ferroviari dedicati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà svolgere - direttamente o indirettamente, anche attraverso l'affidamento di incarichi ed appalti esterni, ed anche avvalendosi dei beni, delle strutture e dei mezzi finanziari ad essa forniti dai propri Soci - per conto proprio o di terzi, ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di natura tecnica e commerciale finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione del sistema di aree e di insediamenti dedicati alla logistica connessi al Retroporto medesimo, nonché delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle merci, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dalla legge e dai regolamenti delle Autorità amministrative e degli Enti pubblici all'uopo competenti: il tutto in conformità della normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra; e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi. Allo scopo di dare attuazione al proprio oggetto sociale la Società potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese dai propri Soci o da terzi con riferimento all'attuazione e all'esercizio del predetto insediamento retroportuale; vigilare affinché le attività promozionali, progettuali e attuative rientranti nell'oggetto sociale siano e-



seguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitolati normalmente in uso presso gli Enti pubblici di volta in volta interessati.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società attiverà inoltre ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi ed urbanistici; curerà gli aspetti tecnici funzionalmente connessi, le attività finalizzate a veicolare sul predetto insediamento retroportuale le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione e i rapporti negoziali con altri soggetti la cui cooperazione, nelle forme legali meglio viste, appaia necessaria od opportuna per creare le condizioni richieste allo scopo di condurre a buon fine l'iniziativa suindicata; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al conseguimento del proprio scopo; e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione interaziendale, purché strumentali al compimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 3

La Società ha sede nel Comune di Alessandria. Potranno essere istituiti con deliberazione dell'Organo amministrativo agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Società.

Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Società stessa per la realizzazione del proprio oggetto sociale.

CAPITALE - QUOTE - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - PRELAZIONE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) diviso in quote à sensi di legge.

Ogni Socio, purché in regola con l'esecuzione del conferimento, ha diritto a un voto nelle Assemblee della Società per ogni frazione del valore nominale di un Euro compresa nella sua quota.

Anche gli altri diritti sociali, partecipativi ed economici,

spettano ai Soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione da essi rispettivamente possedute.

In caso di richiamo, da parte del Consiglio d'amministrazione, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dai Soci nei termini fissati decorrerà a carico dei Soci morosi e a favore della Società l'interesse sulle somme dovute nella misura, in ragione d'anno, di tre punti percentuali eccedenti il saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, fermo restando il disposto degli articoli 2466 e 2472 del Codice civile.

I contitolari delle quote devono nominare un rappresentante comune a norma degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile e rispondono solidalmente delle obbligazioni a queste pertinenti.

Quando l'intero capitale sociale risulti appartenere ad un solo soggetto o muti la persona dell'unico Socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2470, quarto comma, del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.


Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del quinto comma del prefato articolo.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 7

In caso di trasferimento, sia ad altri Soci sia a terzi, delle quote, ovvero di qualunque dei diritti ad esse afferenti, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

Pertanto, il Socio che intenda cedere la propria quota o relativi diritti (più oltre indicato come "Parte cedente") ad un altro Socio o ad un soggetto terzo (più oltre indicati come "Terzo acquirente"), in tutto o in parte, per atto tra vivi sia a titolo oneroso, compresa la permuta, sia a titolo gratuito, o intenda assoggettare la propria quota a diritti reali di godimento su di essa a favore di terzi (più oltre indicata come la "quota"), è obbligato - salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale - ad offrirli preventivamente in prelazione agli altri Soci, con l'indicazione del tipo e delle altre condizioni della cessione che intende effettuare, delle generalità del Terzo acquirente, del prezzo richiesto o del valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e delle modalità di pagamento, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi ai rispettivi domicili risultanti dal Registro delle imprese.



Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli altri

Soci dovranno comunicare alla Parte cedente se intendono esercitare la prelazione.

L'esercizio della prelazione dovrà riguardare l'intera quota oggetto dell'offerta. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci, il trasferimento della quota offerta sarà effettuato proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento della quota offerta e il relativo pagamento dovranno avvenire ai medesimi termini e condizioni offerti dal Terzo acquirente.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte cedente è libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni. Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, ovvero in caso di mancanza di un prezzo o comunque di un prezzo fungibile:

- il valore sarà determinato, salvo diverso accordo tra le Parti, da un esperto nominato, su richiesta della Parte cedente o degli altri Soci interessati da effettuarsi, a cura della Parte più diligente, entro dieci giorni dallo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, dal Presidente del Tribunale di Alessandria (più oltre l'"Esperto"), sulla base del valore della porzione del patrimonio netto della Società corrispondente alla quota offerta in prelazione risultante da una situazione patrimoniale ai valori correnti della Società stessa riferita al momento dell'offerta in prelazione della quota, con esclusione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed allocati al netto patrimoniale, nonché del valore dell'avviamento, quand'anche esistente;

- l'Esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle Parti, comunicare agli altri Soci interessati e alla Parte cedente il valore determinato. I costi relativi alla determinazione dell'esperto saranno sopportate nella misura del 50% dalla Parte cedente e nella restante misura del 50% dagli altri Soci interessati in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute;

- nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al valore comunicato dalla Parte cedente, tale Parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione entro quindici giorni dalla comunicazione della determinazione dell'Esperto; in tal caso tutti i costi relativi alla determinazione dell'Esperto saranno sopportati in via esclusiva

dalla Parte cedente;

- nei successivi trenta giorni gli altri Soci interessati alla prelazione dovranno comunicare alla Parte cedente se intendano esercitare la prelazione, al valore determinato dall'Esperto;
- trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni;
- qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo;
- qualora gli altri Soci interessati esercitino la prelazione, il trasferimento della quota e il contestuale pagamento dovranno aver luogo non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla accettazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è soggetta invece a prelazione la sostituzione del fiduciante.

Inoltre, la prelazione non opera in caso di trasferimento delle quote a società che controllano la Parte cedente, che ne sono controllate, o che sono soggette al comune controllo di questa, a condizione che dette società, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione le loro rispettive partecipazioni agli altri Soci, nei modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare il rapporto di controllo iniziale; in tal caso, qualora la valutazione sia effettuata dall'Esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato da quest'ultimo; ai fini del presente capoverso la nozione di controllo è quella di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Le quote potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti i Soci solo a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo al Socio oppignorato.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa per conoscenza alla Società.

Articolo 8


La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere titolo di debito di ogni tipo.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 2483 del Codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili; sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico, nonché sui rispettivi compensi; sulla responsabilità degli Amministratori e dei



Sindaci;

sull'eventuale emissione di titoli di debito; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulle materie attinenti la liquidazione della Società; e, in ogni caso, sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci, al loro domicilio risultante dal Registro delle imprese, nonché ai membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con la precisazione degli argomenti all'ordine del giorno. Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In via d'urgenza essa può essere convocata anche per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o dichiarino di essere informati della riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo sindacale in carica, e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nella medesima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura della Società e all'attività che ne costituisce l'oggetto, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e per l'adozione dei susseguenti provvedimenti può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea, nonché per l'intervento ad essa dei Soci e per l'assunzione delle relative deliberazioni, valgono le norme dell'art. 2479-bis del Codice civile.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, anche non socia, richiamandosi a tal fine le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita; dirigere e regolare lo svolgimento della stessa e la discussione che in essa ha luogo, stabilire le modalità di votazione nel rispetto delle norme di legge ed accertare e proclamare gli esiti delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, gli intervenuti designano il Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Nei casi previsti dalla legge, la funzione di Segretario deve essere svolta da un Notaio.

I dati relativi alla costituzione dell'assemblea (convocazione, identità e legittimazione a partecipare degli intervenuti e quant'altro), lo svolgimento dei lavori di questa e le deliberazioni dell'Assemblea stessa sono fatti constare da apposito verbale firmato da chi la presiede e dal Segretario.

Articolo 13

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis, terzo comma, del Codice civile; salvo che per quanto attiene le modificazioni dell'atto costitutivo le quali devono essere deliberate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Peraltro, l'Assemblea in seconda convocazione delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina e la revoca delle cariche sociali qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per de-



lega e a maggioranza semplice di questi.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea, la quale provvederà altresì a determinare il numero dei componenti di tale Organo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, ogni frazione da un Euro compresa nella quota dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risulteranno eletti coloro che, nell'ordine, avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti per l'elezione dell'ultimo, o degli ultimi, dei Consiglieri da nominare - salvo diverso unanime accordo fra i Soci intervenuti in Assemblea - si ricorrerà al ballottaggio fra tali candidati, con votazione estesa a tutti i Soci intervenuti; in caso di parità anche nel ballottaggio la nomina verrà fatta per sorteggio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo degli esercizi per i quali è stato nominato, e comunque fino alla sua valida sostituzione; i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente - ed eventualmente il Vice-presidente del Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni - qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, vengano a mancare uno o più degli Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dall'Organo sindacale; l'Amministratore così nominato durerà in carica fino all'Assemblea successiva. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica, oltre ad espletare le incombenze dell'ordinaria amministrazione, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio medesimo.

Qualora invece vengano a mancare tutti gli Amministratori, sarà l'Organo sindacale a dover provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione della Società e alla convocazione dell'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio d'amministrazione.

L'eventuale compenso al Consiglio d'amministrazione è deliberato dall'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge vigenti al riguardo.

L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe di poteri è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti al

riguardo. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta sostenute in dipendenza del loro incarico, contro presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo; nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, in assenza del Presidente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere all'uopo designato dai Consiglieri presenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita

per la riunione a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, ovvero al Sindaco unico, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata da spedirsi con un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto alla data per la quale è convocata la riunione medesima.


E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 16

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Nei casi previsti dalla legge



dovrà fungere da Segretario al fine della redazione del verbale un Notaio.

Le decisioni del Consiglio d'amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi componenti, da portare tempestivamente a conoscenza dell'Organo sindacale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza gli argomenti oggetto delle decisioni, le decisioni assunte ed il consenso alle stesse e le eventuali dichiarazioni di dissenso o di astensione.

Articolo 17

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea circa le seguenti operazioni:

- approvazione e modifiche dello studio di fattibilità definitivo e del business plan pluriennale;
- cessione, acquisizione e permuta di immobili di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio;
- acquisizioni e cessioni di aziende o rami di aziende di pertinenza dell'impresa sociale;
- acquisizione e dismissione di partecipazioni in altre imprese o società di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'approvazione del piano di fattibilità definitivo e alle modifiche di questo è richiesto il voto favorevole di tutti i Soci; per le restanti autorizzazioni è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo, determinandone le modalità di funzionamento, ovvero al Presidente, al Vice-presidente, se nominato, e/o ad uno o più Consiglieri, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie indicate dall'articolo 2475, ultimo comma, del Codice civile.

I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Organo sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore o un Direttore generale, attribuendogli i poteri connessi alla carica e determinandone la remunerazione; e può nominare un Segretario permanente del Consiglio stesso scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici o Gruppi di lavoro per l'impostazione, l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche e di aspetti operativi di specifico interesse per il perseguimento dell'oggetto sociale, fissandone in tal caso le attribuzioni e il regolamento.

Articolo 18

La rappresentanza legale e negoziale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici, periti ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Essa può altresì essere conferita dal Consiglio al Vice-presidente e a ciascuno degli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

ORGANO SINDACALE


Articolo 19

La Società è controllata - per quanto attiene sia alla vigilanza sulla legalità dell'amministrazione e alla correttezza della gestione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti, ovvero, in alternativa, da un Sindaco unico, nominati dall'Assemblea e funzionanti a sensi di legge.

L'Assemblea determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico.

L'Organo sindacale dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi, e comunque fino alla loro valida sostituzione, e sono rieleggibili senza limite di volte.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti



affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 20

In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea che lo delibera può altresì deliberare che questo possa essere attuato con limitazione o esclusione del diritto di opzione spettante i Soci, dandone adeguata motivazione e determinando l'entità del sovrapprezzo. In tal caso, ai Soci che non abbiano concorso all'assunzione della delibera spetta il diritto di recesso.

Articolo 21

Hanno diritto di recedere dalla Società per la totalità delle loro quote - oltrechè nel caso previsto all'articolo precedente - i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie espressamente contemplate dall'art. 2473 del Codice civile.

Qualora la Società dovesse essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater dello stesso Codice.

Non costituiscono cause di recesso né la proroga del termine di durata della Società né l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Il Socio che intenda recedere dalla Società dovrà darne comunicazione alla Società stessa mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittimi il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso venga esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute fino al termine del relativo procedimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione nel Registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revochi la delibera che lo abbia legittimato entro novanta giorni dalla sua assunzione ovvero dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, se sottoposta a questo adempimento, ovvero ancora se sia deliberato lo scioglimento della Società stessa.

Il Socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore della quota per la quale abbia esercitato il recesso.

Il valore della quota è determinato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'Organo sindacale, in misura proporzionale al valore del patrimonio netto della Società, calcolato ai valori correnti, al momento in cui viene redatta la situazione patrimoniale per lo scopo di cui al capoverso successivo, con esclusione dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed ivi allocati, nonché del valore d'avviamento, quand'anche esistente.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle quote per le quali possa essere esercitato il recesso nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una delle materie suscettibili di dar luogo all'esercizio del diritto di recesso. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il Socio che eserciti il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del medesimo diritto, si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio d'amministrazione, il valore di liquidazione è determinato - tenuto conto al criterio sopra enunciato - entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un Esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, ad istanza dell'opponente.


Il Consiglio d'amministrazione offre in opzione le quote dei Soci recedenti agli altri Soci in proporzione all'entità delle quote rispettivamente possedute.

L'offerta di opzione delle predette quote è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che fossero rimaste inoplate.

Successivamente, le quote eventualmente rimaste inoplate potranno essere collocate dal Consiglio d'amministrazione anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento presso terzi, le quote dei Soci recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte



della Società utilizzando utili regolarmente accertati o riserve disponibili.

In assenza di utili e di riserve disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482, commi 2 e 3, del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 22

Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'art. 2473-bis del Codice civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - calcolata per teste, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Al fine della determinazione della liquidazione della quota del Socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente in tema di recesso.

Articolo 23

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società interamente controllata, nonché in caso di fusione per incorporazione della Società in un'altra società che la controlli interamente, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-ter del Codice civile e, ove la Società sia l'incorporante, anche di quelle dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società della quale essa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2, ed alla condizione che l'iscrizione a cui l'incorporante deve provvedere a norma dell'art. 2501-ter, terzo comma, sia eseguita almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell'incorporanda.

BILANCIO - UTILI

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio da sottoporre - corredato dalla relazione sulla gestione sociale, se obbligatoria - all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 25

Gli utili netti d'esercizio, dedotta la parte da destinare alla riserva ordinaria finchè questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla data della loro messa in pagamento si prescriveranno a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà, a' sensi di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

FORO COMPETENTE

Articolo 27

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la Società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale - ad eccezione di quanto stabilito al precedente articolo 7 in tema di diritto di prelazione - che possa instaurarsi tra i Soci ovvero tra questi e la Società e/o gli Organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), e viceversa, come pure in seno agli Organi sociali medesimi, sarà competente a giudicare il Foro di Alessandria.


CLAUSOLA FINALE

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio



RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.

Sede in Alessandria - Via San Lorenzo n. 21 - Palazzo del Monferrato

Capitale Sociale Euro 168.000,00 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02273890067

Partita IVA: 02273890067 - N. Rea: 241303

Situazione patrimoniale ed economica al 27/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

27/12/2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

Parte da richiamare 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 5.392

Ammortamenti 3.235

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.157

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 470

Ammortamenti 470

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0


III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.157

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze



Totale rimanenze (I)	0
<i>II - Crediti</i>	
Crediti tributari	40.187
Crediti v/altri	11
Totale crediti (II)	40.198
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	
Totale disponibilità liquide (IV)	48.037
Totale attivo circolante (C)	88.235
D. RATEI E RISCONTI	
Totale ratei e risconti (D)	0
TOTALE ATTIVO	90.392

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

27/12/2012


A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	168.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	92
V - Riserve statutarie	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate	14.051
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	
Totale altre riserve (VII)	14.051
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0

Utile (perdita) dell'esercizio	-118.864
Totale patrimonio netto (A)	63.279
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
	0
D) DEBITI	
Tributari entro 12 mesi	0
Fatture da ricevere	26.750
Vs. altri	283
Totale debiti (D)	27.033
E) RATEI E RISCOFII	
Totale ratei e risconti (E)	80
TOTALE PASSIVO	90.392

CONTO ECONOMICO

27/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
5) Altri ricavi e proventi	26
Totale valore della produzione (A)	26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31
7) per servizi	46.180
9) per il personale:	
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0
e) Altri costi	0
Totale costi per il personale (9)	0
10) ammortamenti e svalutazioni:	



a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.078
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.600
14) Oneri diversi di gestione	541
Totale costi della produzione (B)	119.430
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	119.404
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	549
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	549
Totale altri proventi finanziari (16)	549
17) Interessi e oneri finanziari:	
d) altri	
altri	9
Totale altri oneri finanziari (17)	9
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17-17-bis)	540
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:	
Totale delle rettifiche di valore di attivita finanziarie (D) (18-19)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-118.864
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-118.864

Il Consiglio d'amministrazione

Il Presidente (Paolo Filippi)



Robb Reul

Robb Reul

RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.

Sede in via San Lorenzo 21 - Palazzo Monferrato -15121 ALESSANDRIA (AL)


Capitale sociale Euro 168.000,00 di cui versato 168.000,00

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla situazione patrimoniale ed economica della Società al 27 dicembre 2012
redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.**

Il Consiglio d'amministrazione della Retroporto di Alessandria s.p.a.

premesse che :

- a. la società Retroporto di Alessandria s.p.a. è stata costituita in data 21 dicembre 2009, con un capitale sociale di euro 250.000;
- b. in data 6 giugno 2011 è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti per procedere alla proposta di aumento del capitale sociale da euro 250.000 a euro 350.000;
- c. l'aumento di capitale non è stato integralmente sottoscritto e di conseguenza in data 21 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a modificare l'art. 5 dello Statuto sociale in ottemperanza alla delibera assembleare succitata, fissando l'entità del capitale sociale nel limite delle sottoscrizioni effettuate, e pertanto nella misura di euro 300.000; modifica regolarmente depositata presso il Registro delle imprese;
- d. il bilancio al 31 dicembre 2011 si è chiuso con una perdita di euro 71.968;
- e. in data 27 luglio 2012, con delibera dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale è stato ridotto per perdite da euro 300.000 a euro 168.000, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale ;
- f. la situazione patrimoniale ed economica al 27 dicembre 2012 presenta una perdita di euro 118.864 (allegato B);
- g. la perdita è dovuta, per euro 71.600, alla svalutazione per perdita durevole di valore della parte non ancora ammortizzata dell'immobilizzazione immateriale relativa alla patrimonializzazione del costo d'acquisto del progetto preliminare del terminal retroportuale di Alessandria, e per la differenza ai costi della gestione ordinaria della Società, a fronte dei quali questa non ha ritratto alcun ricavo;
- h. le perdite subite dalla Società stessa al 27 dicembre 2012, al netto delle residue riserve di euro 14.143 utilizzate nella loro parziale copertura, assommano complessivamente ad euro 104.721, e cioè ad un importo superiore alla terza parte del capitale sociale e per effetto delle stesse il capitale medesimo è sceso al di sotto del minimo legale previsto per il tipo della società per azioni dall'art. 2327 c.c., residuando il patrimonio netto nell'ammontare di euro 63.279;
- i. in data 17 dicembre 2012 è stata convocata l'Assemblea straordinaria per la trasformazione della Società in s.r.l. e la sua eventuale messa in liquidazione: Assemblea che - per quanto



Mani
Rocco

regolarmente costituita - non ha potuto deliberare sul primo argomento per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e, sul secondo, per il sopravvenuto venir meno del numero legale;

- j. la Società, in ragione della rilevante componente partecipativa pubblica e delle conseguenti oggettive difficoltà procedurali e finanziarie di periodo incombenti agli stessi azionisti, non ha allo stato potuto avviare una compiuta progettualità dovendo quindi limitarsi ad una fase gestionale meramente conservativa con i connessi dovuti oneri;
- k. occorre tuttavia precisare, anche nella prospettiva tracciata dall'articolo 46 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, come si possa ritenere attuale la missione affidata alla Società, per cui, considerando altresì gli andamenti di periodo e prospettici dei traffici portuali containerizzati ed in sintonia con le decisioni dei Territori interessati appare possibile avviare quanto necessario anche per verificare l'interesse e le condizioni del mercato alla realizzazione dell'oggetto sociale, ancorché su basi diverse da quelle previste dal progetto originario;

atteso quanto sopra

e considerato che la situazione patrimoniale ed economica illustrata in premesse ed allegata alla presente relazione pone la "Retroporto di Alessandria s.p.a." nella condizione prevista dall'art. 2447 c.c., si convocano i Signori Azionisti in Assemblea al fine di consentire Loro di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo medesimo e/o l'anticipato scioglimento della Società.

Alessandria, 28/12/2012

Il Consiglio d'amministrazione
Paolo Filippi - Presidente



RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.

Alessandria - Via San Lorenzo 21 - Palazzo del Monferrato

Capitale sociale € 168.000,00 interamente versato


Registro delle Imprese di Alessandria e Codice fiscale n. 02273890067

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI
DELL'ART. 2437-TER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Il Collegio Sindacale della Società Retroporto di Alessandria S.p.A.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 26 gennaio 2013 in prima convocazione, ed occorrendo il 28 gennaio 2013 in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare, tra le questioni all'ordine del giorno, la trasformazione della Società in Società a responsabilità limitata;
- che, a norma dell'art. 2437 del codice civile, la deliberazione in merito alla trasformazione della Società prevede la possibilità di esercizio del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso a tale deliberazione;
- che l'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile stabilisce che, in tali circostanze, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile;
- che l'art. 21 dello Statuto Sociale stabilisce a sua volta che il valore delle azioni è determinato in misura proporzionale al valore del patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale ed economica della società a valori correnti, all'uopo redatta, con esclusione, tra gli altri, del valore dell'avviamento, quand'anche esistente;
- che il 28 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, sulla base della situazione patrimoniale della Società al 27 dicembre 2012 debitamente approvata, ha formalmente provveduto alla determinazione del valore del patrimonio netto della Società in conformità a quanto prescritto dall'art. 2437-



Handwritten signature: Paolo Ruffini

ter, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dello stesso articolo, ed ha messo a nostra disposizione la documentazione necessaria allo svolgimento del nostro incarico;

ESAMINATA

la documentazione fornita dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione del valore del patrimonio netto della Società per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile;

RILEVATO

che il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore del patrimonio netto della Retroporto di Alessandria S.p.A. ex art. 2437-*ter* del codice civile non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario, e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni,

ESPRIME


parere di congruità del valore del patrimonio netto della Società al fine della liquidazione delle azioni per i soci eventualmente esercitanti il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile.

Torino, Genova, 7 gennaio 2013


Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

(Nicola Treves)



Roberto
Luisi



seguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitolati normalmente in uso presso gli Enti pubblici di volta in volta interessati.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società attiverà inoltre ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi ed urbanistici; curerà gli aspetti tecnici funzionalmente connessi, le attività finalizzate a veicolare sul predetto insediamento retroportuale le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione e i rapporti negoziali con altri soggetti la cui cooperazione, nelle forme legali meglio viste, appaia necessaria od opportuna per creare le condizioni richieste allo scopo di condurre a buon fine l'iniziativa suindicata; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al conseguimento del proprio scopo; e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione interaziendale, purché strumentali al compimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 3

La Società ha sede nel Comune di Alessandria. Potranno essere istituiti con deliberazione dell'Organo amministrativo agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Società.

Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Società stessa per la realizzazione del proprio oggetto sociale.

CAPITALE - QUOTE - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - PRELAZIONE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) diviso in quote à sensi di legge.

Ogni Socio, purché in regola con l'esecuzione del conferimento, ha diritto a un voto nelle Assemblee della Società per ogni frazione del valore nominale di un Euro compresa nella sua quota.

Anche gli altri diritti sociali, partecipativi ed economici,

spettano ai Soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione da essi rispettivamente possedute.

In caso di richiamo, da parte del Consiglio d'amministrazione, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dai Soci nei termini fissati decorrerà a carico dei Soci morosi e a favore della Società l'interesse sulle somme dovute nella misura, in ragione d'anno, di tre punti percentuali eccedenti il saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, fermo restando il disposto degli articoli 2466 e 2472 del Codice civile.

I contitolari delle quote devono nominare un rappresentante comune a norma degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile e rispondono solidalmente delle obbligazioni a queste pertinenti.

Quando l'intero capitale sociale risulti appartenere ad un solo soggetto o muti la persona dell'unico Socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2470, quarto comma, del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.


Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del quinto comma del prefato articolo.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 7

In caso di trasferimento, sia ad altri Soci sia a terzi, delle quote, ovvero di qualunque dei diritti ad esse afferenti, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

Pertanto, il Socio che intenda cedere la propria quota o relativi diritti (più oltre indicato come "Parte cedente") ad un altro Socio o ad un soggetto terzo (più oltre indicati come "Terzo acquirente"), in tutto o in parte, per atto tra vivi sia a titolo oneroso, compresa la permuta, sia a titolo gratuito, o intenda assoggettare la propria quota a diritti reali di godimento su di essa a favore di terzi (più oltre indicata come la "quota"), è obbligato - salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale - ad offrirli preventivamente in prelazione agli altri Soci, con l'indicazione del tipo e delle altre condizioni della cessione che intende effettuare, delle generalità del Terzo acquirente, del prezzo richiesto o del valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e delle modalità di pagamento, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi ai rispettivi domicili risultanti dal Registro delle imprese.



Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli altri

Soci dovranno comunicare alla Parte cedente se intendono esercitare la prelazione.

L'esercizio della prelazione dovrà riguardare l'intera quota oggetto dell'offerta. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci, il trasferimento della quota offerta sarà effettuato proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento della quota offerta e il relativo pagamento dovranno avvenire ai medesimi termini e condizioni offerti dal Terzo acquirente.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte cedente è libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni. Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, ovvero in caso di mancanza di un prezzo o comunque di un prezzo fungibile:

- il valore sarà determinato, salvo diverso accordo tra le Parti, da un esperto nominato, su richiesta della Parte cedente o degli altri Soci interessati da effettuarsi, a cura della Parte più diligente, entro dieci giorni dallo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, dal Presidente del Tribunale di Alessandria (più oltre l'"Esperto"), sulla base del valore della porzione del patrimonio netto della Società corrispondente alla quota offerta in prelazione risultante da una situazione patrimoniale ai valori correnti della Società stessa riferita al momento dell'offerta in prelazione della quota, con esclusione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed allocati al netto patrimoniale, nonché del valore dell'avviamento, quand'anche esistente;

- l'Esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle Parti, comunicare agli altri Soci interessati e alla Parte cedente il valore determinato. I costi relativi alla determinazione dell'esperto saranno sopportate nella misura del 50% dalla Parte cedente e nella restante misura del 50% dagli altri Soci interessati in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute;

- nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al valore comunicato dalla Parte cedente, tale Parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione entro quindici giorni dalla comunicazione della determinazione dell'Esperto; in tal caso tutti i costi relativi alla determinazione dell'Esperto saranno sopportati in via esclusiva

dalla Parte cedente;

- nei successivi trenta giorni gli altri Soci interessati alla prelazione dovranno comunicare alla Parte cedente se intendano esercitare la prelazione, al valore determinato dall'Esperto;
- trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni;
- qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo;
- qualora gli altri Soci interessati esercitino la prelazione, il trasferimento della quota e il contestuale pagamento dovranno aver luogo non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla accettazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è soggetta invece a prelazione la sostituzione del fiduciante.

Inoltre, la prelazione non opera in caso di trasferimento delle quote a società che controllano la Parte cedente, che ne sono controllate, o che sono soggette al comune controllo di questa, a condizione che dette società, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione le loro rispettive partecipazioni agli altri Soci, nei modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare il rapporto di controllo iniziale; in tal caso, qualora la valutazione sia effettuata dall'Esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato da quest'ultimo; ai fini del presente capoverso la nozione di controllo è quella di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Le quote potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti i Soci solo a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo al Socio oppignorato.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa per conoscenza alla Società.

Articolo 8


La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere titolo di debito di ogni tipo.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 2483 del Codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili; sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico, nonché sui rispettivi compensi; sulla responsabilità degli Amministratori e dei



Sindaci;

sull'eventuale emissione di titoli di debito; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulle materie attinenti la liquidazione della Società; e, in ogni caso, sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci, al loro domicilio risultante dal Registro delle imprese, nonché ai membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con la precisazione degli argomenti all'ordine del giorno. Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In via d'urgenza essa può essere convocata anche per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o dichiarino di essere informati della riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo sindacale in carica, e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nella medesima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura della Società e all'attività che ne costituisce l'oggetto, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e per l'adozione dei susseguenti provvedimenti può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea, nonché per l'intervento ad essa dei Soci e per l'assunzione delle relative deliberazioni, valgono le norme dell'art. 2479-bis del Codice civile.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, anche non socia, richiamandosi a tal fine le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita; dirigere e regolare lo svolgimento della stessa e la discussione che in essa ha luogo, stabilire le modalità di votazione nel rispetto delle norme di legge ed accertare e proclamare gli esiti delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, gli intervenuti designano il Presidente dell'Assemblea.


Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Nei casi previsti dalla legge, la funzione di Segretario deve essere svolta da un Notaio.

I dati relativi alla costituzione dell'assemblea (convocazione, identità e legittimazione a partecipare degli intervenuti e quant'altro), lo svolgimento dei lavori di questa e le deliberazioni dell'Assemblea stessa sono fatti constare da apposito verbale firmato da chi la presiede e dal Segretario.

Articolo 13

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis, terzo comma, del Codice civile; salvo che per quanto attiene le modificazioni dell'atto costitutivo le quali devono essere deliberate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Peraltro, l'Assemblea in seconda convocazione delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina e la revoca delle cariche sociali qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per de-



lega e a maggioranza semplice di questi.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea, la quale provvederà altresì a determinare il numero dei componenti di tale Organo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, ogni frazione da un Euro compresa nella quota dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risulteranno eletti coloro che, nell'ordine, avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti per l'elezione dell'ultimo, o degli ultimi, dei Consiglieri da nominare - salvo diverso unanime accordo fra i Soci intervenuti in Assemblea - si ricorrerà al ballottaggio fra tali candidati, con votazione estesa a tutti i Soci intervenuti; in caso di parità anche nel ballottaggio la nomina verrà fatta per sorteggio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo degli esercizi per i quali è stato nominato, e comunque fino alla sua valida sostituzione; i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente - ed eventualmente il Vice-presidente del Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni - qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, vengano a mancare uno o più degli Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dall'Organo sindacale; l'Amministratore così nominato durerà in carica fino all'Assemblea successiva. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica, oltre ad espletare le incombenze dell'ordinaria amministrazione, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio medesimo.

Qualora invece vengano a mancare tutti gli Amministratori, sarà l'Organo sindacale a dover provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione della Società e alla convocazione dell'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio d'amministrazione.

L'eventuale compenso al Consiglio d'amministrazione è deliberato dall'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge vigenti al riguardo.

L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe di poteri è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti al

riguardo. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta sostenute in dipendenza del loro incarico, contro presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo; nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, in assenza del Presidente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere all'uopo designato dai Consiglieri presenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita

per la riunione a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, ovvero al Sindaco unico, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata da spedirsi con un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto alla data per la quale è convocata la riunione medesima.


E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 16

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Nei casi previsti dalla legge



dovrà fungere da Segretario al fine della redazione del verbale un Notaio.

Le decisioni del Consiglio d'amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi componenti, da portare tempestivamente a conoscenza dell'Organo sindacale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza gli argomenti oggetto delle decisioni, le decisioni assunte ed il consenso alle stesse e le eventuali dichiarazioni di dissenso o di astensione.

Articolo 17

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea circa le seguenti operazioni:

- approvazione e modifiche dello studio di fattibilità definitivo e del business plan pluriennale;
- cessione, acquisizione e permuta di immobili di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio;
- acquisizioni e cessioni di aziende o rami di aziende di pertinenza dell'impresa sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre imprese o società di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'approvazione del piano di fattibilità definitivo e alle modifiche di questo è richiesto il voto favorevole di tutti i Soci; per le restanti autorizzazioni è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo, determinandone le modalità di funzionamento, ovvero al Presidente, al Vice-presidente, se nominato, e/o ad uno o più Consiglieri, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie indicate dall'articolo 2475, ultimo comma, del Codice civile.

I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Organo sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore o un Direttore generale, attribuendogli i poteri connessi alla carica e determinandone la remunerazione; e può nominare un Segretario permanente del Consiglio stesso scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici o Gruppi di lavoro per l'impostazione, l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche e di aspetti operativi di specifico interesse per il perseguimento dell'oggetto sociale, fissandone in tal caso le attribuzioni e il regolamento.

Articolo 18

La rappresentanza legale e negoziale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici, periti ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Essa può altresì essere conferita dal Consiglio al Vice-presidente e a ciascuno degli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

ORGANO SINDACALE


Articolo 19

La Società è controllata - per quanto attiene sia alla vigilanza sulla legalità dell'amministrazione e alla correttezza della gestione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti, ovvero, in alternativa, da un Sindaco unico, nominati dall'Assemblea e funzionanti a sensi di legge.

L'Assemblea determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico.

L'Organo sindacale dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi, e comunque fino alla loro valida sostituzione, e sono rieleggibili senza limite di volte.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti



affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 20

In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea che lo delibera può altresì deliberare che questo possa essere attuato con limitazione o esclusione del diritto di opzione spettante i Soci, dandone adeguata motivazione e determinando l'entità del sovrapprezzo. In tal caso, ai Soci che non abbiano concorso all'assunzione della delibera spetta il diritto di recesso.

Articolo 21

Hanno diritto di recedere dalla Società per la totalità delle loro quote - oltrechè nel caso previsto all'articolo precedente - i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie espressamente contemplate dall'art. 2473 del Codice civile.

Qualora la Società dovesse essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater dello stesso Codice.

Non costituiscono cause di recesso né la proroga del termine di durata della Società né l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Il Socio che intenda recedere dalla Società dovrà darne comunicazione alla Società stessa mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittimi il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso venga esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute fino al termine del relativo procedimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione nel Registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revochi la delibera che lo abbia legittimato entro novanta giorni dalla sua assunzione ovvero dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, se sottoposta a questo adempimento, ovvero ancora se sia deliberato lo scioglimento della Società stessa.

Il Socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore della quota per la quale abbia esercitato il recesso.

Il valore della quota è determinato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'Organo sindacale, in misura proporzionale al valore del patrimonio netto della Società, calcolato ai valori correnti, al momento in cui viene redatta la situazione patrimoniale per lo scopo di cui al capoverso successivo, con esclusione dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed ivi allocati, nonché del valore d'avviamento, quand'anche esistente.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle quote per le quali possa essere esercitato il recesso nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una delle materie suscettibili di dar luogo all'esercizio del diritto di recesso. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il Socio che eserciti il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del medesimo diritto, si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio d'amministrazione, il valore di liquidazione è determinato - tenuto conto al criterio sopra enunciato - entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un Esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, ad istanza dell'opponente.


Il Consiglio d'amministrazione offre in opzione le quote dei Soci recedenti agli altri Soci in proporzione all'entità delle quote rispettivamente possedute.

L'offerta di opzione delle predette quote è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che fossero rimaste inoplate.

Successivamente, le quote eventualmente rimaste inoplate potranno essere collocate dal Consiglio d'amministrazione anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento presso terzi, le quote dei Soci recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte



della Società utilizzando utili regolarmente accertati o riserve disponibili.

In assenza di utili e di riserve disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482, commi 2 e 3, del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 22

Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'art. 2473-bis del Codice civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - calcolata per teste, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Al fine della determinazione della liquidazione della quota del Socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente in tema di recesso.

Articolo 23

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società interamente controllata, nonché in caso di fusione per incorporazione della Società in un'altra società che la controlli interamente, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-ter del Codice civile e, ove la Società sia l'incorporante, anche di quelle dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società della quale essa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2, ed alla condizione che l'iscrizione a cui l'incorporante deve provvedere a norma dell'art. 2501-ter, terzo comma, sia eseguita almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell'incorporanda.

BILANCIO - UTILI

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio da sottoporre - corredato dalla relazione sulla gestione sociale, se obbligatoria - all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 25

Gli utili netti d'esercizio, dedotta la parte da destinare alla riserva ordinaria finchè questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla data della loro messa in pagamento si prescriveranno a favore della Società.

SCIoglIMENTO

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà, a' sensi di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

FORO COMPETENTE

Articolo 27

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la Società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale - ad eccezione di quanto stabilito al precedente articolo 7 in tema di diritto di prelazione - che possa instaurarsi tra i Soci ovvero tra questi e la Società e/o gli Organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), e viceversa, come pure in seno agli Organi sociali medesimi, sarà competente a giudicare il Foro di Alessandria.

CLAUSOLA FINALE

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio

Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge
Alessandria 04 FEB. 2013

